

Publicato il 23/05/2025

N. 09974/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02011/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2011 del 2025, proposto dal Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili, in persona del legale rappresentante *p.t.*, e da Cesare Fulgenzi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gaetano Armao, Giuseppe Gianni e Laura Maria Locatelli, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;

contro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ispettorato nazionale del lavoro, in persona dei legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, non costituito in giudizio;

per l'accertamento e la declaratoria

dell'obbligo di provvedere e della conseguente illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

dall'Ispettorato nazionale del lavoro sull'istanza presentata dal Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili il 21.3.2024; *nonché, previo accertamento della fondatezza della pretesa, per la condanna* delle amministrazioni resistenti a provvedere a sottoscrivere un protocollo d'intesa che consenta al Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili di rilasciare la c.d. asseverazione di conformità, negli stessi termini e condizioni già presenti nei protocolli d'intesa sottoscritti con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con assegnazione di un termine congruo e nomina sin da ora di un commissario *ad acta* nell'eventualità di inottemperanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso *ex artt.* 31 e 117 c.p.a. notificato il 6.2.2025 (dep. il 10.2) il Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili nonché Cesare Fulgenzi, dottore commercialista iscritto all'Ordine, hanno proposto azione avverso il silenzio-inadempimento nei confronti delle amministrazioni resistenti (formulando altresì le ulteriori domande riportate in epigrafe).

1.1. In punto di fatto i ricorrenti hanno premesso che:

- il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha sottoscritto dapprima con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in seguito, con l'Ispettorato nazionale del lavoro dei protocolli di intesa per il rilascio di

un'asseverazione di regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione;

- il Consiglio ricorrente, ritenendo che “tra le attribuzioni dei propri iscritti rientrano appieno anche gli adempimenti in materia di lavoro”, ha rivolto alle predette amministrazioni in data 21.3.2024 un'istanza “per conseguire le medesime utilità riconosciute” al Consiglio controinteressato;

- all'istanza è seguita una diffida del 4.9.2024;

- nondimeno, il Ministero e l'Ispettorato “non hanno fatto pervenire alcun riscontro malgrado sia decorso il termine di quasi un anno dalla presentazione dell'istanza di avvio del procedimento”.

1.2. Ad avviso dei ricorrenti, il silenzio serbato dalle parti resistenti sarebbe illegittimo, in quanto:

- in punto di legittimazione soggettiva, il Consiglio ricorrente è un ente di diritto pubblico, rappresentativo degli interessi di categoria, e dunque titolare di un interesse collettivo suo proprio, normativamente qualificato e differenziato, mentre Cesare Fulgenzi, in qualità di dottore commercialista, avrebbe un interesse giuridicamente rilevante a non perdere le aspettative di crescita professionale e le occasioni di guadagno correlate al rilascio dell'asseverazione;

- l'istanza presentata dal Consiglio denunciava la disparità di trattamento che l'amministrazione avrebbe perpetrato nei confronti dei dottori **commercialisti**, a fronte di una norma ordinamentale (art. 1, l. n. 12/1979) che riconoscerebbe all'una e all'altra categoria le medesime attribuzioni professionali;

- il contegno tenuto dalle amministrazioni, che si sarebbero “autolimitate” con la sottoscrizione dei protocolli d'intesa con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, lederebbe i principi regolatori dell'azione amministrativa, si porrebbe in contrasto con il sistema concorrenziale che governa tutte le prestazioni di servizi e violerebbe l'art. 2 l. n. 241/1990.

2. Il Ministero e l'Ispettorato si sono costituiti in resistenza con atto di stile.

3. In vista della trattazione del ricorso la difesa erariale ha depositato una memoria con cui ha eccepito:

- il difetto di legittimazione processuale attiva in capo a Cesare Fulgenzi, non avendo presentato alcuna istanza di avvio del procedimento;
- il difetto di legittimazione processuale passiva del Ministero resistente, in quanto, “a seguito dell’emanazione del d.lgs. 149/2015, le relative competenze di vigilanza ispettiva in materia di legislazione sociale sono state trasferite all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, munito di autonoma personalità giuridica”;
- l’inammissibilità del ricorso per la ritenuta assenza di un obbligo di procedere o di provvedere;
- l’infondatezza nel merito della disparità di trattamento prospettata dai ricorrenti, per la differente posizione ordinamentale dei due Consigli (soltanto quello dei consulenti del lavoro è sottoposto alla vigilanza del Ministero resistente, che a sua volta esercita tale potere anche nei confronti dell’Ispettorato; le due amministrazioni, inoltre, “hanno un ruolo centrale anche in ordine all’accertamento delle competenze professionali dei consulenti del lavoro”) nonché per le diversità comunque esistenti tra le due categorie professionali (in punto di svolgimento degli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e di competenze specialistiche nella materia lavoristica riservate ai consulenti del lavoro);
- in ogni caso, la preclusione per il giudice di sostituirsi all’Ispettorato nel pronunciarsi sull’istanza avanzata dal Consiglio, per la sussistenza di un potere “ampiamente discrezionale”, che “richiede non poche valutazioni di ordine sia tecnico-giuridico, che organizzativo”.

4. All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Giova premettere che l’istanza presentata dal Consiglio ricorrente non è riferita a una sequenza procedimentale tipica, non essendo correlata a una determinata disciplina normativa che riconosca espressamente agli interessati

la facoltà di ottenere - all'esito dell'esercizio del pubblico potere (anche con moduli consensuali) ad opera delle amministrazioni intimate - la legittimazione al rilascio dell'asseverazione di regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione.

5.1. La nota rivolta alle amministrazioni resistenti (doc. 3 ric.), invero, dà atto che l'attribuzione del potere di asseverazione ai consulenti del lavoro "non trova un titolo di legittimazione in una norma di legge ma in un accordo tra PP.AA. *ex* art.15 legge n. 241/1990 e più in generale nel potere certificativo proprio dell'Amministrazione".

5.2. Coerentemente con tale assunto, il Consiglio ricorrente ha chiesto "l'avvio del procedimento finalizzato alla costituzione di un accordo, *ex* art. 15 della legge n. 241/1990, tra il Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili e l'Ispettorato nazionale del lavoro, con il quale venga estesa negli stessi termini e condizioni al Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** e degli esperti contabili la facoltà di rilasciare l'asseverazione di conformità (Asse.Co.), come già in precedenza disposto in favore del Consiglio nazionale del consulenti del lavoro".

5.3. Conseguentemente, l'istanza non ha *ex se* avviato un procedimento amministrativo, ma ha sollecitato l'inizio di una vicenda amministrativa che, nella prospettiva dei ricorrenti, dovrebbe svolgersi in modo analogo a quella già verificatasi in favore del Consiglio controinteressato.

6. Le osservazioni che precedono rivestono particolare importanza, giacché si tratta di stabilire, anche a fronte delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa erariale, se e in che termini la parte possa essere tutelata a fronte di una prospettata violazione di un obbligo di procedere, logicamente e cronologicamente antecedente rispetto a quello di provvedere.

6.1. Invero, mentre nelle sequenze procedimentali tipiche a iniziativa di parte il procedimento consegue direttamente all'istanza, nel senso che quest'ultima già apre il procedimento e si pone soltanto la questione dell'obbligo in capo all'amministrazione di concluderlo con un provvedimento espresso, nelle altre

ipotesi deve essere preliminarmente verificato se, a seguito della sollecitazione rivolta dal privato, sia sorto un obbligo di procedere (ossia di avviare un procedimento, prim'ancora di concluderlo) e se tale obbligo possa essere fatto valere in giudizio.

6.2. Al riguardo, l'art. 31, co. 1, c.p.a. stabilisce che chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere "decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge".

6.3. Da tale disposizione emerge che, mentre quando il procedimento è stato già avviato l'interessato ha sempre la facoltà di chiedere il predetto accertamento "decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo", quando invece si lamenta la violazione del dovere di procedere l'azione è ammessa nei "casi previsti dalla legge".

6.4. Occorre dunque chiedersi se i "casi previsti dalla legge" siano esclusivamente quelli in cui il legislatore ha espressamente riconosciuto il rimedio (v. art. 19, co. 6-ter, l. n. 241/1990: *"La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"*) ovvero anche quelli in cui l'ordinamento riconosca alla parte una posizione qualificata e differenziata che si assuma lesa dall'inerzia dell'amministrazione nell'avviare un procedimento, pur senza che il legislatore abbia affrontato *expressis verbis* i risvolti processuali della predetta attribuzione (com'è invece avvenuto nell'art. 19, co. 6-ter, cit.).

6.5. Deve essere seguita quest'ultima ricostruzione, nel senso che "i casi previsti dalla legge" sono quelli nei quali l'ordinamento prevede un obbligo di procedere: sono le ipotesi stabilite anche dalla legge sostanziale e non solo da quella processuale.

6.5.1. Invero, le regole processuali hanno il carattere della strumentalità rispetto al diritto sostanziale, in quanto sono dirette a garantire che la norma sostanziale sia attuata anche nel caso di mancata cooperazione spontanea da parte di chi vi è tenuto.

6.5.2. L'interpretazione della richiamata locuzione deve dunque muovere dal diritto sostanziale (“la tutela giurisdizionale deve partire dalla realtà sostanziale e alla realtà sostanziale deve tornare”), secondo la direzione ermeneutica imposta dal Codice del processo amministrativo, che significativamente si apre con l'enunciazione dei caratteri di pienezza ed effettività della giurisdizione amministrativa (art. 1).

6.6. Riassuntivamente, l'art. 31, co. 3, c.p.a., nella parte in cui ammette l'azione avverso il silenzio “decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge” esprime, con riguardo alla seconda parte dell'inciso, una esigenza di selezione; tale esigenza si spiega per il rilievo che quando un procedimento è stato avviato deve sempre essere concluso (art. 2, l. n. 241/1990), mentre nelle ipotesi in cui non è stato ancora avviato (ossia, “negli altri casi previsti dalla legge”) occorre preliminarmente accertare se sussista un obbligo in tal senso (l'obbligo di procedere); tale obbligo deve essere normativamente qualificato, essendo per l'appunto necessario selezionare, nel doveroso rispetto del principio di legalità nonché per assicurare il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), quali sollecitazioni possano rendere doverosa l'esplicazione del pubblico potere; la selezione è affidata di norma alla legge sostanziale, che pone le situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

6.7. Del resto, la giurisprudenza si è nel tempo consolidata nel senso di ammettere il rimedio avverso il silenzio-inadempimento quante volte ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico di procedere e provvedere, malgrado l'assenza di una norma che lo prevedesse espressamente.

6.7.1. In particolare, è stato affermato che “l'istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole determina un obbligo di provvedere quando chi la

presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo. Non è seriamente dubitabile, infatti, che colui che ha un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento è necessario l'esercizio del potere amministrativo sia titolare di una situazione giuridica che lo legittima, pur in assenza di una norma specifica che gli attribuisca un autonomo diritto di iniziativa, a presentare un'istanza dalla quale nasce in capo alla P.A. quantomeno un obbligo di pronunciarsi" (Cons. Stato, sez. VI, 11.5.2007, n. 2318; più di recente, Cons. Stato, sez. V, 19.8.2022, n. 7313; cfr. anche C.g.a.R.s., sez. giur., 8.4.2024, n. 288, dove si osserva che "la giurisprudenza ha riconosciuto l'obbligo di provvedere dell'Amministrazione sull'istanza ricevuta sussiste non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni - qualunque esse siano - dell'Amministrazione pubblica").

6.7.2. Ancora, è stato precisato che qualora il privato solleciti l'esercizio di poteri sfavorevoli nei confronti di terzi sussiste un obbligo di procedere se l'interessato è titolare di "uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella della collettività" (Cons. Stato, sent. n. 2318/2007 cit.).

6.7.3. Inoltre, l'esperibilità del rimedio è stata ammessa nell'ipotesi in cui il privato rivolga all'amministrazione una proposta di accordo di diritto pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 14.5.2024, n. 4321, ove pure si osserva che l'obbligo di "provvedere" in mancanza di una espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza può essere desunto, nel pieno rispetto del principio di legalità, dal contesto normativo di disciplina del potere pubblico ricostruito alla luce del principio di buona fede).

6.7.4. Oltre alle predette statuizioni di carattere generale, se ne rinvencono altre riferite a specifiche situazioni, tra cui:

- l'ammissibilità dell'azione, affermata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 4 del 20.1.2020), in caso di sollecitazione da parte del privato dell'apertura del procedimento di cui all'art. 42-*bis*, d.P.R. n. 327/2001, qualora l'amministrazione che utilizzi *sine titulo* un bene immobile per scopi di interesse pubblico rimanga per l'appunto inerte, senza procedere né all'acquisizione coattiva né alla restituzione (soluzione, d'altronde, già avallata da Corte Cost., 30.4.2015, n. 71);

- l'obbligo di "provvedere" nel caso in cui il privato chieda la rinegoziazione di una convenzione urbanistica in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza, pur non potendosi ritenere che la parte pubblica sia tenuta ad assicurare il bene della vita a cui aspira l'interessato, ma dovendo senz'altro istruire l'istanza e motivare le proprie determinazioni nel rispetto del canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità (Cons. Stato, sez. IV, 30.12.2022, n. 11734; v. anche di questa sezione, la sent. n. 16728 del 26.9.2024, relativa all'obbligo in capo all'amministrazione di esaminare la richiesta di proroga della concessione da parte del soggetto che già intratteneva con l'amministrazione un rapporto di durata e che, a giustificazione dell'istanza, ha prospettato la sussistenza di circostanze anomale che avrebbero alterato sensibilmente l'effettiva possibilità di fruire del bene nel tempo).

6.7.5. In sintesi, al di là del percorso motivazionale seguito dalle singole pronunce, variamente argomentate su ragioni di giustizia e di equità, richiamando i principi generali di doverosità dell'azione amministrativa, ragionevolezza, buona fede, correttezza, buona amministrazione, può desumersi dai precedenti giurisprudenziali (sopra riportati sinteticamente e senza pretesa alcuna di esaustività) che l'azione avverso il silenzio è esperibile da chi, pur essendo titolare di un interesse legittimo rispetto al potere non esplicito (ossia di una posizione qualificata e differenziata la cui

insoddisfazione dipende dal mancato esercizio del potere), ha invano tentato un dialogo con il pubblico potere.

7. Può dunque passarsi all'esame del caso che occupa, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui esposte.

8. In primo luogo, le domande proposte da Cesare Fulgenzi sono inammissibili, non avendo questi rivolto alcuna "istanza" alle parti intime (non può aversi legittimazione né interesse in capo a chi neppure ha sollecitato l'apertura del procedimento).

9. In secondo luogo, risultano partimenti inammissibili le domande proposte dal Consiglio ricorrente nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La parte, invero, pur avendo indirizzato la propria nota anche al Ministero, ha chiesto di concludere un accordo *ex art.* 15 l. n. 241/1990, con l'Ispettorato nazionale del lavoro; non ha dunque sollecitato l'esercizio di alcuna attribuzione del Ministero, con conseguente fondatezza del difetto di legittimazione passiva eccepito sul punto dalla difesa erariale.

10. L'azione avverso il silenzio-inadempimento esperita dal Consiglio ricorrente nei confronti dell'Ispettorato è invece fondata nei limiti che seguono.

10.1. La parte è titolare di una posizione qualificata e differenziata.

10.1.1. L'art. 29, d.lgs. 28.6.2005, n. 139, stabilisce *inter alia* che il Consiglio "rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti" (co. 1, lett. a).

10.1.2. Nell'esercizio di tale attribuzione l'ente ha proposto all'Ispettorato di concludere un accordo di diritto pubblico analogo a quello già stipulato con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, prospettando che il mancato esercizio del potere nella direzione richiesta attuerebbe una discriminazione nei confronti dei propri iscritti, privandoli della possibilità di offrire un servizio invece erogabile dai consulenti del lavoro.

10.1.3. Il dovere di esaminare la proposta è quindi rinvenibile per il concorso di due circostanze: la prima è che l'Ispettorato ha già ritenuto di poter esercitare le funzioni di vigilanza mediante la conclusione di un "protocollo d'intesa" con l'ente esponenziale dei consulenti del lavoro, attribuendo così a tale categoria professionale la legittimazione al rilascio di un'asseverazione di regolarità in materia di contribuzione e retribuzione; la seconda è che il Consiglio ricorrente aspira a far conseguire ai propri iscritti il medesimo bene della vita, ottenibile soltanto mediante l'esercizio del potere pubblico, in un contesto normativo che qualifica (seleziona) la figura dei **commercialisti** ai fini che interessano, giacché è previsto che "[t]utti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori **commercialisti**, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra" (art. 1, l. 11.1.1979, n. 12).

10.2. Occorre nondimeno precisare che, mentre la pretesa della parte di ottenere una disamina della propria proposta (dunque, l'apertura e la conclusione del procedimento a tal fine necessario) è fondata, altrettanto non può dirsi con riguardo alla distinta domanda, espressamente articolata *ex art.* 31, co. 3, c.p.a., di accertamento e condanna dell'Ispettorato alla conclusione del protocollo d'intesa.

10.2.1. Invero, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, "[i]l giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano

ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione".

10.2.2. Nel caso che occupa, come eccepito dalla difesa erariale e non contestato dalla parte ricorrente, sussistono margini di discrezionalità e adempimenti istruttori rimessi all'amministrazione, in quanto la pretesa del Consiglio si pone in tensione dialogica con l'organizzazione, da parte dell'Ispettorato, dei poteri ispettivi attribuiti all'agenzia dalla legge, nel cui contesto si colloca il sistema di rilascio dell'asseverazione di conformità.

11. In conclusione, il ricorso è, nei sensi che precedono, in parte inammissibile e solo in parte fondato e, per l'effetto, deve essere ordinato all'Ispettorato nazionale del lavoro di esaminare la proposta di accordo pubblico entro il termine di giorni novanta (in ragione della complessità dell'istanza), nominando sin d'ora, quale commissario *ad acta* per il caso di perdurante inerzia, il Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del vigilante Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nei termini indicati in dispositivo e salva la facoltà di delega).

12. I profili di novità delle questioni esaminate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V-ter, definitivamente pronunciando, in parte dichiara inammissibile e in parte accoglie, nei sensi di cui in motivazione e disattesa ogni altra domanda, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto:

- ordina all'Ispettorato nazionale del lavoro di esaminare l'istanza del ricorrente nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina quale commissario *ad acta* il Capo del Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di

lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell'istante, provvederà entro ulteriori centoventi giorni (dalla richiesta di parte).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Anna Maria Verlengia, Presidente FF

Annalisa Tricarico, Referendario

Pierluigi Tonnara, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Pierluigi Tonnara

IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia

IL SEGRETARIO